ISSN 2384-9169
Fascicolo n. 1 - 2020
rivista.eurojus.it

Perché l'inglese rimane una delle lingue ufficiali e di lavoro dell'Unione europea nonostante la Brexit

DI JACQUES ZILLER*

La questione dell'impatto della Brexit sulle lingue dell'Unione europea è stata sollevata quasi subito a seguito del referendum del 23 giugno 2016 con cui la maggioranza degli elettori del Regno Unito ha votato per uscire dall'Unione Europea.

In una conferenza stampa, quattro giorni dopo il referendum del 23 giugno 2016, Danuta Hübner, presidente della Commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo, ha avvertito che l'inglese potrebbe non essere più una lingua ufficiale dell'Unione, cosa che è stata immediatamente riportata dalla stampa[1]. La Presidente della Commissione AFCO aveva detto esattamente:

« we also think already today at what will happen with our official languages. You probably know that English is one of the official languages because it has been notified by the UK as an official language. It is also a working language – actually the dominating language –. […] It's based on Regulation 1/58, where every country has the right to notify one official language, and the Irish have notified Gaelic, and the Maltese have notified Maltese, so we have only the UK having notified English. If we don't' have the UK we don't have English»[2].

---

* Professore ordinario di diritto dell'Unione europea nell'Università di Pavia. Questo testo riprende con qualche integrazione il contributo in lingua francese dell'Autore: J. ZILLER, *Le multilinguisme, caractère fondamental du droit de l'Union européenne* in M. CONDINANZI, V. CANNIZZARO, R. ADAM et al. (a cura di) *Liber amicorum Antonio Tizzano. De la Cour CECA à la Cour de l'Union : le long parcours de la justice européenne*, Torino, Giappichelli, 2018, pp.1067-1082.

[1] V., tra l'altro, *L'anglais pourrait perdre le statut de langue officielle de l'UE* », *L'OBS,* 27 giugno 2016, oppure *English will not be an official EU language after Brexit, says senior MEP* , *Politico*, 27 giugno 2016 .

[2] D. M. HÜBNER - *AFCO Chair - on "The outcome of UK's EU membership referendum"*, registrazione accessibile sul sito del Parlamento europeo da 15:08 :43 a 15 :09:31

Secondo alcuni commenti apparsi nella stampa:

« an EU source explained that the regulations governing official languages are themselves subject to more than one translation. The 1958 regulation regarding the official languages of the EU, which was originally written in French, does not say clearly whether a member country — Ireland or Malta for instance — can have more than one official language, an EU source said. Interpretations of the French wording tend to conclude that this might be possible, whereas the English version appears to rule this out. When Ireland and Malta joined the EU, English was already an official language, which is why the two countries asked for Irish and Maltese to be added to the list. »[3]

Si tratta di una serie di approssimazioni che meritano comunque di essere commentate, tanto più che la questione è stata nuovamente sollevata dai media nei giorni successivi all'entrata in vigore dell'Accordo di Recesso del Regno Unito dall'Unione europea, il primo febbraio 2020.

In primo luogo, vi è una confusione tra lingue dei trattati - il cui elenco, stabilito all'art. 55 TUE e può essere modificato solo mediante revisione del diritto primario - e contenuto del regime linguistico, previsto invece dal Regolamento n. 1/58 e che può essere modificato dal Consiglio all'unanimità. Per quanto riguarda l'art. 55 TUE, è vero che il recesso fa decadere l'effetto delle disposizioni istituzionali del diritto UE, a meno di stipulazioni in senso contrario nell'Accordo di Recesso, come è il caso per il rinvio pregiudiziale con riguardo alle questioni di cittadinanza fino al 31 dicembre 2028 o per la partecipazione a e l'esecuzione del bilancio dell'Unione fino al 31 dicembre 2021. L'accordo di recesso non contiene invece nulla di analogo con riguardo alle lingue; ma, nel caso di specie, occorre tener conto di quanto verrà chiarito qui di seguito: e cioè che la lingua inglese è comunque lingua ufficiale di due degli (ora) ventisette Stati membri dell'Unione.

Si pone poi un problema di interpretazione del regolamento 1/58, il cui articolo 8 dispone che "Per quanto concerne gli Stati membri in cui esistono più lingue ufficiali, l'uso della lingua sarà determinato, a richiesta dello Stato interessato, secondo le regole generali risultanti dalla legislazione di tale Stato".

Tale disposizione non ha alcun effetto sul contenuto dell'articolo 1 del Regolamento, che stabilisce l'elenco delle lingue ufficiali e di lavoro delle istituzioni e degli organi dell'Unione – tra cui l'inglese –, e neppure sull'articolo 2, secondo cui "I testi, diretti alle istituzioni da uno Stato membro o da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali. La risposta è redatta nella medesima lingua. Spetta alla "giurisdizione di uno Stato membro" scegliere quale delle lingue ufficiali desidera utilizzare per rivolgersi alle istituzioni, che devono risponderle nella stessa lingua. A mio parere, l'articolo 8 ha conseguenze solo in relazione all'articolo 3 del Regolamento: "I testi, diretti dalle istituzioni ad uno Stato membro o ad una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti nella lingua di tale Stato". Il punto è, dunque, che, se uno Stato ha più lingue ufficiali, esso può scegliere quale o quali utilizzare. Indipendentemente dal fatto che, al momento dell'adesione di un nuovo Stato membro, vi sia stata o meno una notifica in termini generali. È dunque su iniziativa dello

[3] *Politico*, cit.

Stato interessato che verrà stabilita la lingua per una data comunicazione o per un certo periodo di tempo. Infine, va sottolineato che, contrariamente a quanto è stato indicato, sempre sulla stampa, non vi è alcuna discrepanza al riguardo tra le diverse versioni linguistiche. La versione francese del Regolamento dispone "l'usage de la langue [...] sera déterminé", l'inglese "the language to be used shall […] be governed" e il tedesco "so bestimmt sich der Gebrauch der Sprache" per prendere solo tre versioni. A prescindere del fatto che in tutti e tre casi, cosi come per la lingua italiana, le regole della sintassi e dell'uso della lingua non implicano che il singolare debba avere un effetto restrittivo – il significato essendo ovviamente "l'uso della lingua o delle lingue" – il riferimento alla legislazione dello Stato membro implica necessariamente che si applichi l'eventuale sistema statale di multilinguismo, purché si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione. Va inoltre osservato che, a differenza del "Protocollo" CECA, il testo antecedente che è la fonte delle disposizioni del Regolamento 1/58[4], quest'ultimo non fa più riferimento alla Costituzione degli Stati membri.

Sembra ovvio che, in caso di emendamenti ai Trattati per togliere i riferimenti al Regno Unito[5], l'Irlanda e Malta si opporrebbero all'abolizione dell'inglese per motivi costituzionali, poiché l'inglese è una lingua ufficiale in entrambi i paesi accanto, rispettivamente, all'irlandese e al maltese. È vero che, sia l'articolo 8 della Costituzione irlandese che l'articolo 5 della Costituzione di Malta fanno dell'inglese solo la seconda lingua ufficiale, e che questi testi permettono di limitare l'uso di certi atti ad una sola lingua; ma ciò non implica necessariamente una priorità nell'uso dell'irlandese o del maltese e, al contrario, permette l'uso esclusivo dell'inglese in certe circostanze. Al di là di queste argomentazioni giuridiche, pare chiaro che il mantenimento dell'inglese come lingua ufficiale e di lavoro andrebbe a vantaggio dei cittadini di questi due Stati, in particolare dei cittadini irlandesi che sono tutti anglofoni ma non sono invece tutti a proprio agio nell'usare la lingua irlandese: secondo il censimento della popolazione del 2016, infatti, meno del 40% degli Irlandesi parla correntemente tale lingua.

Che lo si accolga con favore o che lo si deplori, bisogna dunque ammettere che, a medio termine, è probabile che l'uso della lingua inglese aumenti ulteriormente nelle istituzioni, organi, ed organismi dell'Unione e negli scambi con essi, per due motivi. Da un lato, l'inglese è sempre più l'unica o la prima delle lingue straniere insegnate in tutti i paesi non anglofoni dell'Unione, e non esiste una seconda lingua comune: a volte è il tedesco, a volte lo spagnolo, a volte il francese, a volte l'italiano o un'altra lingua. D'altro canto, uno dei principali argomenti contro l'uso prevalente dell'inglese sarà notevolmente ridotto: ovvero che il suo uso porta ad una discriminazione a favore dei madrelingua inglesi. Ne rimarranno solo tre o quattro milioni, mentre prima della Brexit la popolazione del Regno Unito era di più di 66 milioni.

Tale considerazione non toglie nulla al fatto che il multilinguismo rimarrà obbligatorio per la pubblicazione degli atti generali e per i rapporti tra istituzioni, organi, ed organismi, da un lato, e cittadini dell'Unione, dall'altro: a meno che non si voglia mettere in discussione l'applicabilità diretta e l'efficacia del diritto dell'Unione, che certo non possono funzionare in

[4] Per maggiori dettagli v. J. ZILLER, cit., p. 1071 ss.

[5] E da notare che sono trascorsi ben trent'anni tra l'indipendenza dell'Algeria, che ha fatto scadere gli effetti giuridici della sua menzione nell'art. 227 CEE accanto ai "départements d'outre-mer" francesi, e la "pulizia" del testo avvenuta col trattato di Maastricht, che ha tolto tale riferimento del trattato CE.

un contesto di diritto UE non multilingue[6], come richiamato dalla Corte di Giustizia tra l'altro nella sentenza del 11 dicembre 2007 *Skoma-Lux*, Causa C-161/06 (punto 30): " il principio fondamentale della certezza del diritto impone che una normativa comunitaria consenta agli interessati di conoscere esattamente la portata degli obblighi che essa prescrive loro, ciò che può essere garantito esclusivamente dalla regolare pubblicazione della suddetta normativa nella lingua ufficiale del destinatario".

[6] Per maggiori dettagli v. J. ZILLER, cit.